

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Associazione "CASA DI TONY"



L'anno 2022 il giorno 27 del mese di dicembre alle ore 21:00 in prima convocazione ed il giorno 28 alle ore 18:00 in seconda convocazione, nella sede sociale, in sicurezza, si è riunita, regolarmente convocata, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "CASA DI TONY" di Torre Orsaia (SA) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifica Statuto;
- varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Associazione, verificata la validità dell'assemblea, informa che ai sensi del decreto legislativo 117/2017 è necessario procedere alla modifica dello Statuto. Invita, quindi, il segretario a procedere alla lettura del nuovo statuto che successivamente viene approvato alla unanimità dei presenti ed allegato al verbale.

L'Assemblea, inoltre, conferisce mandato al Consiglio Direttivo per procedere ad eventuali integrazioni previste dalla normativa relativa alla Riforma del Terzo Settore.

Alle ore 19,25 non essendovi altri argomenti sui quali discutere, il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e dichiara sciolta l'Assemblea.

La Segretaria

Rosalia De Siervi

Rosalia De Siervi

Il Presidente

Antonio De Siervi

Antonio De Siervi

IL PRESENTE ATTO SI COSTITUISCE IN ADEGUAMENTO
NORMATIVO DELL'ENTE AL D.L. 117/17 (CTS) ED ALLE
SUCCESSIVE MODIFICHE INTERCORSE.
SI RICHIEDE, PERTANTO, L'ESENZIONE DALLA
IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO
(EX ART. 82 COMMI 3 E 5 CTS)

[Signature]

STATUTO

Art. 1 - E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale (APS) - Ente del Terzo Settore (ETS)

"CASA DI TONY"

con sede in Torre Orsaia (SA) alla via Leopardi n. 30.

Art. 2 - L'Associazione, amministrativamente autonoma, regolata a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è senza fini di lucro ed esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a) promuovere, organizzare e concorrere alla realizzazione di iniziative di natura sociale, culturale, artistica, sportiva, turistica e ricreativa tendenti ad assicurare la tutela e lo sviluppo delle attività di tempo libero;

b) attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle proprie attività quali bar interno, spaccio alimentari, sala giochi, sala da ballo, punto ricarica online, internet point, biblioteche, viaggi turistici ecc.;

c) favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, di conoscenze e di solidarietà sociale;

d) organizzare, anche nel campo del sociale, manifestazioni, convegni e corsi di formazione, attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

e) promuovere iniziative per le pari opportunità e di aiuto reciproco inclusi i gruppi di acquisto solidale;

f) organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

g) effettuare interventi di contrasto alle solitudini involontarie, specie nella popolazione anziana, attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato;

h) organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) realizzare manifestazioni culturali a tema, degustazioni, dibattiti, tavole rotonde, viaggi studio, corsi di formazione ed aggiornamento sulla storia delle tipicità locali e qualunque altra iniziativa tendente ad aumentare la conoscenza dei prodotti agroalimentari del territorio;

j) organizzare e favorire, in particolare, la promozione, la diffusione, la preparazione, la degustazione e la somministrazione di pasti a base di prodotti enogastronomici locali e nazionali.

L'Associazione potrà anche compiere attività diverse da quelle di interesse generale ed anche operazioni commerciali per i propri soci, ma anche rivolte a terzi, che risultino a tal fine strumentali e di sostegno, purché esse rimangano del tutto secondarie e sussidiarie all'oggetto istituzionale.

L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le iniziative di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori.

L'Associazione potrà ricercare momenti di cooperazione con enti pubblici ed anche privati per la realizzazione in comune di iniziative di progetti globali e di attività di tempo libero.

Art. 3 - Per l'espletamento delle finalità statutarie ed il conseguimento degli scopi sociali, l'Associazione può attivare altre sedi anche in località diverse.

Art. 4 - All'Associazione, che è apartitica e la cui durata è illimitata, possono essere ammessi come soci sia gli Enti del Terzo Settore sia le persone fisiche di qualsiasi età senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi per il raggiungimento delle finalità statutarie. Le relative modalità sono fissate dal Consiglio Direttivo. La

presentazione della domanda di iscrizione dà diritto a ricevere la tessera sociale, a frequentare la sede e ad usufruire dei servizi riservati ai soci. Il Consiglio Direttivo si riserva ratificare tale domanda entro almeno sessanta giorni dalla data della stessa. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma di iscrizione, appellarsi all'Assemblea dei soci che si dovrà pronunciare nella prima occasione utile. I soci sono tenuti a versare la quota associativa.

Art. 5 - I soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali. Per i soci minori di età il diritto di votare in assemblea è esercitato, fino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Le procedure per l'esercizio dei diritti e degli obblighi degli associati saranno eventualmente stabilite da regolamenti interni o dalle delibere del Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota sociale. E' esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le attività sono dirette in favore degli associati, di loro familiari conviventi o di terzi e sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'apporto dei propri soci a titolo volontario. La qualifica di socio si perde per morte, decesso o esclusione. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto alla restituzione di quanto versato né sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 6 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

Art. 7 - L'Assemblea dei soci è sovrana ed è convocata dal Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, ordinariamente una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione deve essere effettuata almeno venti giorni prima mediante lettera indirizzata ai singoli iscritti o con avvisi affissi nella sede sociale o con raccomandata a mano o, altresì, mediante fax o email o telegramma da inviarsi almeno otto giorni prima. Gli inviti e gli avvisi devono specificare l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Art. 8 - L'Assemblea ordinaria approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno precedente. Esamina e delibera gli atti attinenti alla gestione dell'Associazione ed ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche dello statuto o dell'atto costitutivo o per deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione ed è valida con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei soci. È, inoltre, convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero con motivazione scritta da almeno un decimo degli associati. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 9 - I soci eleggono il Consiglio Direttivo. Le elezioni si svolgono, di norma, ogni cinque anni e debbono essere indette con un preavviso di almeno 20 giorni. Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno stabilite con apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci. Detto regolamento dovrà, comunque, prevedere espressamente il principio del voto singolo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2373 del codice civile. Ogni eventuale ricorso deve essere presentato alla Commissione Elettorale ed in copia alla Presidenza Provinciale dell'ente nazionale affiliante entro 72 ore dal termine della consultazione elettorale.

Art. 10 - Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, i bilanci o rendiconti devono essere affissi in bacheca per almeno dieci giorni.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone relativa richiesta al Presidente.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque consiglieri.

Gli eletti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario;
- b) stabilisce il programma delle attività sociali secondo gli scopi perseguiti dall'Associazione;
- c) designa i collaboratori preposti alle attività sociali;
- d) predispone il rendiconto economico e finanziario;
- e) è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Sodalizio;
- f) redige l'eventuale regolamento interno da far approvare all'Assemblea dei soci;
- g) può nominare soci sostenitori ed onorari;
- h) delibera sugli eventuali rimborsi spese;
- i) determina la quota associativa mensile o annuale;
- j) ratifica o modifica i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Qualora, durante il corso del mandato, vengono a mancare uno o più consiglieri, subentreranno i soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri il Consiglio dovrà ritenersi sciolto e si dovrà procedere a nuove elezioni.

Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei suoi membri. Esso delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice Presidente.

Art. 14 - Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione stessa; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci e ne esegue le deliberazioni. E' responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 15 - Il Segretario predispone lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione dell'Associazione, tiene aggiornato il libro dei soci, i libri ed i documenti contabili, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora per la buona riuscita di tutte le attività del Sodalizio.

Art. 16 - Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 17 - L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti;
- b) dai beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

dalle quote di iscrizione, di frequenza e da eventuali redditi;

da obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di privati;

da contributi delle amministrazioni Comunali e di altri Enti pubblici e privati;

da eventuali entrate derivanti dai servizi e dallo svolgimento delle attività sociali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di entrate comunque denominate, deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari e per lo svolgimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 - Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai soci dell'Associazione sono: la deplorazione, la sospensione e l'espulsione.

Dette sanzioni sono adottate dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso da presentarsi al Presidente dell'Associazione entro trenta giorni dalla data di notificazione. L'Assemblea dei Soci si pronuncerà nella prima occasione utile.

Art. 19 - In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sociale andrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21 - La quota o il contributo associativo non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 22 - L'Associazione conserva la più ampia autonomia patrimoniale, amministrativa e organizzativa. Riconosce all'ente nazionale affiliante facoltà di intervento solo su formale espressa sollecitazione del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e, in caso di carenza degli organi statutari, di un gruppo di soci rappresentanti la maggioranza degli iscritti alla data della richiesta.

Art. 23 - L'Associazione utilizzerà l'indicazione di Ente del Terzo Settore e/o di Associazione di Promozione Sociale e dei relativi acronimi, E.T.S. e A.P.S., negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta acquisita tale qualifica ai sensi di legge, senza modifiche del presente atto.

Art. 24 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 n. 106 ed il D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.) ed, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Autore Re ha.

REGIONE DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
DI RIETI
Ufficio Territoriale di
Rieti

N. 302

Serie 3

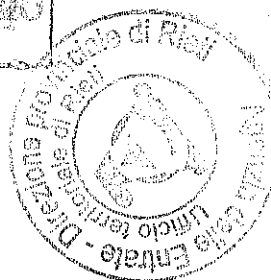
Data 16 MAR 2024

Corrisposti
€ 250.000

(Euro)

☐ CEDOLARE SECCA

IL FUNZIONARIO
[Signature]



3 302 16/03/2023

0,00 TJM23L000302000TK
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TJM